Civile Sent. Sez. 5 Num. 3051 Anno 2019
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CATALLOZZI PAOLO
Data pubblicazione: 01/02/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1014/2014 R.G. proposto da

ENI s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentata e difesa dall'avv. Livia Salvini, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 24

- *ricorrente, controricorrente in via incidentale* -

contro

Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore *pro tempore,* rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

- *controricorrente, ricorrente in via incidentale* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, n. 163/66/13, depositata il 18 settembre 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2018 dal

Consigliere Paolo Catallozzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Immacolata Zeno, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso incidentale e l'accoglimento, per quanto di ragione, del secondo motivo del ricorso principale o, in subordine, l'accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo del ricorso principale;

uditi gli avv. Davide De Girolamo, per delega dell'avv. Livia Salvini, per la ricorrente, e Roberta Guizzi, per la controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. L'ENI s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, depositata il 18 settembre 2013, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente contro il diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di rimborso delle accise pagate.

2. Il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, ha accertato il maturarsi della decadenza intervenuta per mancato rispetto del termine biennale previsto dall'art. 14, secondo comma, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, individuando quale termine di decorrenza la data del versamento della somma che si assume indebitamente corrisposta.

3. Il ricorso è affidato a due motivi.

4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane, la quale propone ricorso incidentale.

5. La società ricorrente resiste al ricorso incidentale con controricorso e deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso proposto la società contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, secondo comma, e 26, ottavo comma, d.lgs. n. 504 del 1995, per aver la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sentenza impugnata ritenuto tardiva la domanda di rimborso anche con riferimento al periodo 1° gennaio – 31 maggio 2007, benché la relativa istanza fosse stata presentata il 25 febbraio 2009.

1.1. Il motivo è fondato.

In materia d'imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, d.lgs. n. 504 del 1995, il rimborso (o la corrispondente detrazione) dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, con la conseguenza che, nel caso di versamento di acconti risultati maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito d'imposta relativo all'anno successivo, derivandone che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati (così, Cass. 17 aprile 2013, n. 9283).

Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 26, ottavo comma, d.lgs. n. 504 del 1995, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente e il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, per cui le rate mensili di versamento dell'accisa non corrispondono ad autonomi adempimenti di autonomi debiti, bensì a modalità di adempimento di un unico debito, frazionato, appunto, in più rate (così, Cass. 12 febbraio 2014, n. 3100).

Orbene, il giudice di appello ha ritenuto che la contribuente fosse decaduta dal diritto di rimborso dell'accisa versata in eccesso, esercitato – da quanto risulta dagli atti – con istanza inviata il 25 febbraio 2009 e ricevuta dall'Amministrazione il successivo 5 marzo.

Così facendo, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, omettendo di considerare che il saldo creditorio risultante all'anno 2007 è maturato non già al momento del pagamento dei singoli acconti – eventualmente di importo eccedente al dovuto –, ma al

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

momento della presentazione della dichiarazione annuale ed è, pertanto, tale data che assume rilevanza ai fini della decorrenza del termine decadenziale in oggetto.

2. All'accoglimento del primo motivo di ricorso segue l'assorbimento del secondo motivo con cui la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per *extra* e *ultra* petizione, per aver il giudice di appello, relativamente a pagamenti eseguiti dopo il 5 marzo 2007, escluso la sussistenza del diritto al rimborso sulla base di un'eccezione – la tardività della presentazione della relativa istanza – non addotta dall'Ufficio nel provvedimento di diniego, il quale poneva tale fatto quale ostativo della fondatezza dell'istanza solo limitatamente ai versamenti effettuati in periodo antecedente a tale data.

3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale l'Agenzia delle Dogane si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 29, quarto comma, l. 29 dicembre 1990, n. 428, nella parte in cui la decisione di secondo grado non ha accolto l'eccezione di inammissibilità dell'istanza di rimborso per mancata comunicazione della stessa all'Agenzia delle entrate.

3.1. Il ricorso incidentale è inammissibile, giacché, in coerenza con il consolidato orientamento di questa Corte, esso deve essere giustificato dalla soccombenza, per cui non può essere proposto dalla parte, che, come nel caso in esame, rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito perché non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (cfr. Cass. 22 settembre 2017, n. 22095; Cass. 15 gennaio 2016, n. 574; Cass., ord., 20 dicembre 2012, n. 23548).

4. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, in diversa composizione, che provvederà, oltre che al regolamento delle spese, all'esame anche delle questioni non esaminate o ritenute assorbite dal giudice di appello

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2018.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale